

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale

della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 25124 /67.11.2019 del 20 novembre 2019 / Pos. n.3

Oggetto: Trattenute su accessorio dipendente di ruolo dell'Amministrazione regionale a seguito di pignoramento.

Assessorato regionale delle Autonomie locali
e della Funzione pubblica
Dipartimento regionale della Funzione pubblica
e del personale
(rif. nota 23 maggio 2019, n. 58010
e nota 6 settembre 2019, n. 99169)

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta di avere ricevuto in data 4 settembre 2018 dal servizio competente alla gestione del trattamento economico fondamentale dei dipendenti regionali “*un atto di pignoramento presso terzi*” del Tribunale di Palermo, concernente tutte le somme a qualsiasi titolo dovute ad una dipendente regionale con qualifica dirigenziale, il cui stipendio è già decurtato del quinto per un pignoramento in corso fino al 31 marzo 2034.

In esecuzione dell'atto di pignoramento su citato, codesto Richiedente, competente alla gestione del trattamento economico accessorio dei dipendenti regionali, ha provveduto, a decorrere dal mese di settembre 2018, all'accantonamento delle quote,

pari ad un quinto di quanto dovuto alla dipendente per parte variabile della retribuzione, essendo il trattamento accessorio della stessa *“libero da pignoramenti in corso”*.

Con successiva nota del 19 marzo 2019, è pervenuta copia del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che ha assegnato in pagamento al creditore procedente, i crediti da retribuzioni mensili dichiarati dal terzo, nella misura di un quinto dei crediti medesimi, anche relativamente alla parte variabile della retribuzione, *“con decorrenza dalla data di estinzione di precedenti pignoramenti, ove sussistenti”*.

Conseguentemente, codesta Amministrazione, in esecuzione di quanto disposto dal giudice, ha effettuato la trattenuta del quinto sul trattamento accessorio della dipendente, ritenendo di dovere procedere alla liquidazione in favore del creditore assegnatario ad avvenuta estinzione del precedente pignoramento.

Ciò premesso, si chiede l'avviso di questo Ufficio sull'ammissibilità del percorso amministrativo descritto ed, in particolare, sulla corretta applicazione delle trattenute operate sul trattamento accessorio della dipendente, essendo la parte fissa della retribuzione già intaccata da precedente pignoramento, o se, invece, le succitate trattenute debbano essere sospese con restituzione delle somme accantonate al dipendente o al creditore procedente, per essere riattivate all'estinzione del precedente pignoramento.

2. Preliminarmente occorre delimitare l'ambito dell'intervento consultivo riservato a questo Ufficio.

Al riguardo appare opportuno precisare che – giusta il disposto dell'art. 7 del D.Lgs. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale – l'attività di consulenza di questo Ufficio concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale, rimanendo invece esclusa ogni considerazione sull'attività svolta dall'amministrazione attiva, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione istituzionalmente ascritti ai singoli Dipartimenti regionali.

In altri termini, compito dello Scrivente è quello di fornire ogni elemento tecnico-giuridico idoneo ad orientare *ex ante* l'esercizio del potere amministrativo e l'adozione delle conseguenti determinazioni, le quali, tuttavia, restano di esclusiva competenza e responsabilità dell'amministrazione attiva.

Ne consegue che è preclusa a questo Ufficio ogni valutazione *ex post* sulla legittimità e/o correttezza di atti e procedimenti di competenza degli organi di amministrazione attiva.

Ciò premesso, nell'intento di assicurare un utile contributo, si espongono alcune considerazioni giuridiche di carattere generale, che potranno servire da supporto per le determinazioni di competenza di codesto Assessorato.

Il pignoramento degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è regolato dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la cui disciplina è stata modificata dai ripetuti interventi, "in subiecta materia", della Corte Costituzionale.

In tal senso, la copiosa attività della Corte, seguita dall'intervento del legislatore, ha determinato che la succitata disciplina sia oggi riferibile in modo omogeneo, sia agli stipendi che alle pensioni, nel settore privato e in quello pubblico, e che la stessa sia integrata dal contenuto dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 545 c.p.c.

Il quadro normativo vigente in materia di pignorabilità dei crediti da lavoro dei dipendenti pubblici e dei lavoratori privati, può così riassumersi:

a) gli stipendi, salari, pensioni, indennità di buonuscita o di fine rapporto, assegni di quiescenza ecc..., possono essere pignorati, per causa di alimenti, previa autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, entro la misura di un terzo;

b) stipendi e pensioni possono essere pignorati, fino alla misura di un quinto e senza preventiva autorizzazione del giudice, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ecc., derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro, nonché, relativamente ai pensionati I.N.P.S., per debiti derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive;

c) sempre i crediti sopra menzionati e, quindi, anche quelli da pensione, possono

essere pignorati, fino alla concorrenza di un quinto, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fin dall'origine, all'impiegato o salariato;

d) entro la stessa misura di un quinto possono essere pignorati o sequestrati tutti gli stipendi, salari, pensioni, retribuzioni derivanti dalla prestazione di attività lavorativa dei dipendenti pubblici o privati, per ogni credito vantato nei confronti di costoro;

e) la misura della quota pignorabile va determinata al netto delle ritenute di legge;

f) va compresa e può essere aggredita anche l'indennità integrativa speciale (IIS).

Con specifico riferimento alla pignorabilità di stipendi e pensioni nel caso di simultaneo concorso di crediti, lo stesso articolo 545¹, comma 5, c.p.c. prevede la

¹

Articolo 545 c.p.c. Crediti impignorabili.

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto (1).

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza (2).

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (3).

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito (4)(5).

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette (6).

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [c.c. 1881, 1923, 2751, n. 7; c.p.c. 514] (7).

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge (8).

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge (9).

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio (10).

(1) Comma così sostituito dall'art. 97, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto».

(2) Per quanto riguarda il sequestro, il pignoramento o la cessione degli assegni familiari, vedi l'art. 22, D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, concernente gli assegni familiari.

(3) Comma così modificato dall'art. 97, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore».

(4) Vedi, anche, per i limiti di pignorabilità, l'art. 72-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dalla lett. b) del comma

possibilità che il credito di lavoro possa essere aggredito per il "*simultaneo concorso*" di più cause tra quelle elencate nei commi precedenti. In tal caso il pignoramento non potrà estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme pignorate predette.

Si evidenzia che la Corte di Cassazione, con la sentenza 22 aprile 1995, n. 4584 e successivamente con la sentenza 24 maggio 1995, n. 5692, ha statuito che, in presenza di crediti con origine, o aventi cause diverse, i creditori hanno la possibilità di pignorare simultaneamente lo stipendio del debitore, ma non oltre la metà del suo importo.

E' stato, dunque, ritenuto legittimo il pignoramento dello stipendio per una somma superiore al quinto e fino alla metà del suo importo netto nel caso in cui concorrano crediti aventi origine diverse o derivanti da cause diverse, nell'accezione appena indicata qui sopra.

5 dell'art. 3, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 marzo 1968, n. 20 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, comma quarto, del c.p.c., in riferimento all'articolo 3 Cost. Con sentenza 11-20 marzo 1970, n. 38 (Gazz. Uff. 25 marzo 1970, n. 76), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli artt. 545, quarto comma, e 553 c.p.c., in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. Con sentenza 8-15 luglio 1975, n. 209 (Gazz. Uff. 23 luglio 1975, n. 195), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, comma quarto, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 36, comma primo, Cost. Con sentenza 9-16 marzo 1976, n. 49 (Gazz. Uff. 24 marzo 1976, n. 78), ha, poi, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo e 28 Cost. Con sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 434 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, quarto comma, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 36, primo comma, Cost. Con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 259 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. Con sentenza 21 ottobre-3 dicembre 2015, n. 248 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'inammissibilità della questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

(6) Comma così sostituito dall'articolo unico, D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1548.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 aprile 1974, n. 102 (Gazz. Uff. 24 aprile 1974, n. 107), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 31 Cost. La stessa Corte, con sentenza 9-16 marzo 1976, n. 49 (Gazz. Uff. 24 marzo 1976, n. 78), ha, poi, dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, c.p.c., e dell'art. 1, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento agli artt. 3, 24 comma primo, e 28 Cost. Per quanto riguarda il pignoramento e il sequestro di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, vedi gli articoli 1-4, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e gli artt. 16, D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895.

(8) Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015.

(9) Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015.

(10) Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015.

Altrimenti, quando vi sia una pluralità di crediti derivanti dalla stessa causa, o aventi la medesima origine, il creditore intervenuto successivamente potrà soddisfarsi solo dopo l'estinzione dei debiti precedenti, sempre attraverso il pignoramento di un quinto dello stipendio. In questa ipotesi, quando vi sia già stata un'assegnazione (sempre per una delle cause ex articolo 545 c.p.c.), i creditori che propongano una nuova procedura espropriativa dovranno "mettersi in coda" e cioè aspettare che venga interamente soddisfatto il creditore che abbia beneficiato di una precedente assegnazione, anche se quest'ultima abbia riguardato una quota inferiore alla metà del credito del lavoratore.

Nelle more della liquidazione delle somme pignorate, a garanzia dell'operato della pubblica amministrazione, soccorrono le statuizioni di cui all'articolo 546 c.p.c., che è esplicito nel sancire che *“dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543 c.p.c., il terzo, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, è sottoposto agli obblighi che la legge impone al custode”*, essendo tenuto a non disporre del bene aggredito in pregiudizio dell'espropriazione.

A tal proposito *“il terzo pignorato deve conservare ed amministrare i beni pignorati da buon padre di famiglia, pena in difetto la propria responsabilità civile e penale”*(Castoro).

Si rammenta, infine, che la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. 5 marzo 1999, n. 1883) rimanda alla contrattazione collettiva o agli accordi individuali, l'esatta determinazione della retribuzione, da porre come base per il calcolo delle voci retributive che concorrono a formarla e che, in particolare, la struttura della retribuzione dei dirigenti regionali secondo quanto disposto dal comma 1, dell'articolo 60, del Contratto collettivo della dirigenza *“si compone delle seguenti voci:*

- a) stipendio tabellare;*
- b) retribuzione individuale di anzianità, in quanto spettante;*
- c) retribuzione di posizione parte fissa;*
- d) retribuzione di posizione parte variabile;*
- e) retribuzione di risultato”.*

Alla luce delle suesposte considerazioni, con specifico riferimento all'assegnazione in pagamento disposta dal giudice dell'esecuzione in data 6 marzo 2019, allegata alla richiesta di parere di che trattasi, si evidenzia quanto disposto dalla ordinanza in questione, che *“ assegna in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente, sino alla concorrenza del credito fatto valere (.....), i crediti da retribuzioni mensili, anche relativamente alla parte variabile della retribuzione dichiarati dal terzo, nella misura di un quinto dei crediti medesimi calcolato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, con decorrenza dalla data di estinzione di precedenti pignoramenti, ove sussistenti”*.

In altri termini, secondo la succitata ordinanza, accertata la sussistenza di un pignoramento preesistente, il nuovo pignoramento potrà trovare applicazione attraverso la liquidazione delle somme pignorate al creditore assegnatario fino alla concorrenza del credito, senza necessità di ulteriori atti di esecuzione forzata, non appena sarà stato estinto il primo pignoramento.

Tuttavia, ad avviso dello scrivente, stante quanto si evince dall'allegata dichiarazione del terzo debitore, nella quale si fa espresso riferimento a *“quanto dovuto alla dipendente per parte variabile della retribuzione di posizione e retribuzione di risultato”*, nella considerazione che *“il quinto di quanto spettante per trattamento accessorio della dipendente risulta libero da pignoramenti in corso”*, (mentre grava nella misura di un quinto, un precedente pignoramento soltanto sul trattamento fondamentale della retribuzione), codesto Dipartimento potrà continuare le trattenute del quinto sul trattamento accessorio della dipendente e procedere alla liquidazione delle stesse nei confronti del creditore, (come peraltro evidenziato da codesto Richiedente con la nota del 06 settembre 2019, prot. n. 99169), nei termini e con l'osservanza delle citate disposizioni ex articolo 545², comma 5, c.p.c.

Nei termini di cui sopra è l'avviso di questo Ufficio.

Si rammenta che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.

16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il Funzionario

F.to Avv. Cecilia Cassarà*

Il Dirigente

F.to Avv. Francesca Marcenò*

L' AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993